CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 36 che diventa 37.

« Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione allo impiego.

« Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l' ammissione a pubblici impieghi.

« La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra ».

(*È approvato*).

Art. 37 che diventa 38.

« Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere estese, a favore degli orfani, le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 499 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 126 ».

(*È approvato*).

Art. 38 che diventa 39.

« Le donne possono far parte del Consiglio degli orfani di guerra istituito presso il Ministero dell'interno, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunale e possono essere incaricate delle funzioni ispettive ».

(*È approvato*).

Art. 39 che diventa 40.

« I conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreto del ministro dell'interno.

« Contro tale decreto è dato appello alla Corte dei conti ».

(*È approvato*).

Art. 40 che diventa 41.

« Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa ».

A questo articolo l'onorevole Sandrini ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio ».

SANDRINI. Sarà un onore per la classe degli avvoati dare il loro patrocinio gratuito alle cause degli orfani.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Coll'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sandrini, accettato dal Governo, pongo a partito l'articolo 40 che diventa 41.

(*È approvato*).

Art. 41 che diventa 42.

« Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra. Un decreto Reale stabilirà le modalità dell'applicazione della presente disposizione ».

A questo articolo l'onorevole Casalini, insieme con l'onorevole Albertelli, ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire*:

« Un decreto Reale stabilirà le modalità dell'applicazione della presente legge agli interdetti per infermità di mente ed ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra ».

Onorevole Casalini, ha facoltà di parlare.

CASALINI. Io ho voluto supplire ad una manchevolezza degli articoli seguenti.

Infatti nell'articolo 2 si parla degli interdetti per infermità di mente e non se ne parla più all'articolo 41. Quindi io ho creduto opportuno proporre che per decreto Reale siano determinate le modalità dell'applicazione della presente legge agli interdetti per infermità di mente ed ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

PEANO, *relatore*. Mi pare superfluo, onorevole Casalini, il suo emendamento, perchè gli interdetti sono sotto tutela.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno?

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Io credo che siano compresi dalla legge al